

ACCORDO FRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA SANTA SEDE

SUL RICONOSCIMENTO CIVILE DELLE FESTE RELIGIOSE

La Santa Sede e il Governo della Repubblica di San Marino,

desiderando rafforzare i mutui legami di rispetto e di amicizia, resi recentemente più attivi con l'istituzione della Nunziatura Apostolica presso la Repubblica di San Marino e dell'Ambasciata presso la Santa Sede;

volendo instaurare una leale e costruttiva collaborazione tra la Chiesa Cattolica e lo Stato nelle materie di comune interesse e specialmente in quelle concernenti i valori fondamentali della persona umana in ordine alla promozione dell'uomo e della società in San Marino secondo le istituzioni e le tradizioni del popolo sammarinese;

avendo presenti alcune esigenze derivanti dalla moderna organizzazione del lavoro;

hanno convenuto sull'opportunità di addivenire ad un Accordo sul riconoscimento civile delle feste religiose.

A tal fine la Santa Sede, rappresentata dal Suo Plenipotenziario Mons. Pier Luigi Celata, Arcivescovo titolare di Doclea e Nunzio Apostolico a San Marino e il Governo della Repubblica di San Marino, rappresentato dal Suo Plenipotenziario Dott. Gabriele Gatti, Segretario di Stato per gli Affari Esteri, hanno stabilito di comune intesa quanto segue:

Articolo 1

Sono riconosciuti come giorni festivi, a tutti gli effetti civili, le seguenti festività e ricorrenze religiose:

tutte le domeniche;

il 1° gennaio, Maria Santissima Madre di Dio;

il 6 gennaio, Epifania del Signore;

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (giovedì dopo la domenica della SS. Trinità);

il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;

il 1° novembre, Tutti i Santi;
il 2 novembre, Commemorazione di tutti i fedeli defunti;
l'8 dicembre, Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria;
il 25 dicembre, Natale del Signore.

Articolo 2

Sono parimenti riconosciute come giorni festivi, a tutti gli effetti civili, le seguenti festività religiose e nazionali:

il 5 febbraio, Sant'Agata, Compatrona della Repubblica;
il 3 settembre, San Marino, Patrono e Fondatore della Repubblica.

Articolo 3

Perchè la celebrazione delle feste contribuisca a promuovere l'armonia della comunità, le parti interessate avranno cura che lo svolgimento religioso e civile di una medesima festa avvenga nel mutuo rispetto dei valori e significati propri dei due ambiti.

Articolo 4

Il presente Accordo entrerà in vigore dal momento della reciproca notificazione dell'avvenuto adempimento delle formalità previste dai rispettivi ordinamenti istituzionali.

Fatto a San Marino, in doppio originale, l'11 luglio millenovecentottantanove e milleseicentottantotto dalla Fondazione della Repubblica.

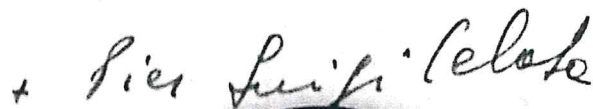
Per il Governo della
Repubblica di San Marino

(Dott. Gabriele Gatti)



Per la Santa Sede

(Mons. Pier Luigi Celata)



Il Governo della Repubblica di San Marino e la Santa Sede,

desiderando rafforzare i mutui legami di rispetto e di amicizia, resi recentemente più attivi con l'istituzione dell'Ambasciata presso la Santa Sede e della Nunziatura Apostolica presso la Repubblica di San Marino;

volendo instaurare una leale e costruttiva collaborazione tra la Chiesa Cattolica e lo Stato nelle materie di comune interesse e specialmente in quelle concernenti i valori fondamentali della persona umana in ordine alla promozione dell'uomo e della società in San Marino secondo le istituzioni e le tradizioni del popolo sammarinese;

avendo presenti alcune esigenze derivanti dalla moderna organizzazione del lavoro;

hanno convenuto sull'opportunità di addivenire ad un Accordo sul riconoscimento civile delle feste religiose.

A tal fine il Governo della Repubblica di San Marino, rappresentato dal Suo Plenipotenziario Dott. Gabriele Gatti, Segretario di Stato per gli Affari Esteri e la Santa Sede, rappresentata dal Suo Plenipotenziario Mons. Pier Luigi Celata, Arcivescovo titolare di Doclea e Nunzio Apostolico a San Marino, hanno stabilito di comune intesa quanto segue:

Articolo 1

Sono riconosciute come giorni festivi, a tutti gli effetti civili, le seguenti festività e ricorrenze religiose:

tutte le domeniche;

il 1° gennaio, Maria Santissima Madre di Dio;

il 6 gennaio, Epifania del Signore;

Santissimo Corpo e Sangue di Cristo (giovedì dopo la domenica della SS. Trinità);

il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;

il 1° novembre, Tutti i Santi;
il 2 novembre, Commemorazione di tutti i fedeli defunti;
l'8 dicembre, Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria;
il 25 dicembre, Natale del Signore.

Articolo 2

Sono parimenti riconosciute come giorni festivi, a tutti gli effetti civili, le seguenti festività religiose e nazionali:

il 5 febbraio, Sant'Agata, Compatrona della Repubblica;
il 3 settembre, San Marino, Patrono e Fondatore della Repubblica.

Articolo 3

Perchè la celebrazione delle feste contribuisca a promuovere l'armonia della comunità, le parti interessate avranno cura che lo svolgimento religioso e civile di una medesima festa avvenga nel mutuo rispetto dei valori e significati propri dei due ambiti.

Articolo 4

Il presente Accordo entrerà in vigore dal momento della reciproca notificazione dell'avvenuto adempimento delle formalità previste dai rispettivi ordinamenti istituzionali.

Fatto a San Marino, in doppio originale, l'11 luglio millenovecentottantanove e milleseicentottantotto dalla Fondazione della Repubblica.

Per la Santa Sede
(Mons. Pier Luigi Celata)

+ Pier Luigi Celata

Per il Governo della
Repubblica di San Marino
(Dott. Gabriele Gatti)

Gabriele Gatti